

ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE
PER LA REGIONE VENETO
VENEZIA
RICORSO CON ISTANZA DI
MISURE CAUTELARI

Proposto nell'interesse di **LA COLLINA DEI CILIEGI S.R.L.** (c.f. e p. iva 02273690020) con sede legale in 20157-Milano, Via Giorgio Stephenson n. 43/A, in persona del legale rappresentante *pro tempore* Dott. Massimo Gianolli –sia in proprio sia quale capogruppo-mandataria della costituenda ATI con l'Az. Agr. Quarantasette S.S. Società Agricola (c.f. e p.iva 02635590272), Cantina La Salute S.r.l. (c.f. e p.iva 05048690266) e Cantine Vitevis Società Cooperativa Agricola (c.f. e p.iva 03972320240)–rappresentata e difesa anche disgiuntamente –giusta procura speciale in calce, rilasciata su foglio separato firmata ed allegata telematicamente–dagli avvocati Giorgio Mancini (c.f. MNCGRG65L20L781P - p.e.c. avv-giorgiomancini@ordineavvocativrpec.it) e Davide Lo Presti (c.f. LPRD-VD80B20L781X - p.e.c. davide.lopresti@pec.it) del Foro di Verona presso lo studio del quale ultimo in 37121-Verona, Via Duomo n. 8 (tel. 045.8766110, fax 045.8766111) elegge domicilio.

Ai fini dell'art. 25 e 136 c.p.a. si chiede che tutte le comunicazioni vengano effettuate ai seguenti recapiti: tel. 045.8766110, fax 045.8766111 e p.e.c. davide.lopresti@pec.it e avvgiorgiomancini@ordineavvocativrpec.it

- *ricorrente* -

contro

AVEPA - Agenzia Veneta per i pagamenti in agricoltura (c.f. 90098670277), con sede legale alla Via Niccolò Tommaseo n. 67 - 35131 Padova (PD), in persona del legale rappresentante *pro tempore* con indirizzo PEC protocollo@cert.avepa.it iscritto nel Registro PP.AA. – ai sensi del DL 179/2012 art 16, comma 12 (<http://pst.giustizia.it>) – nonché nel Registro PA.

REGIONE VENETO (c.f. 80007580279), con sede in Dorsoduro, 3901 - 30123 Venezia (VE), in persona del Presidente e legale rappresentante *pro tempore* con indirizzo PEC protocollo.generale@pec.regione.ve-

neto.it iscritto nel Registro PP.AA. – ai sensi del DL 179/2012 art 16, comma 12 (<http://pst.giustizia.it>) – nonché nel Registro PA.

- resistenti -

e nei confronti di

VINICOLA TOMBACCO SRL (c.f. e p.iva 00211050281), con sede legale in 35010-Trebaseleghe (PD) Via San Tiziano n. 34, in persona del legale rappresentante *pro tempore* con indirizzo iscritto nel Registro INI-PEC: PEC@PEC.VITOSRL.IT.

- controinteressato -

per l'annullamento, previa richiesta delle idonee misure cautelari,

nei limiti dell'interesse del ricorrente (nella parte in cui

la ricorrente non è stata ammessa al richiesto

finanziamento dei progetti di promozione)

- a) della Comunicazione inviata da AVEPA in data 14/05/2020 prot. n. 67416/2020 avente ad oggetto «POR FESR 2014-2020 - Azione 3.4.1 "Progetti di promozione dell'export destinati a imprese e loro forme aggregare individuate su base territoriale o settoriale" DGR n. 1779 del 29/11/2019. Domanda di sostegno n. 10267866. Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza. Legge 7 agosto 1990 n. 241 art. 10 bis»;
- b) dei verbali (e relativi allegati) e comunque di tutti gli atti (allo stato non conosciuti) delle Autorità competenti (per quanto a conoscenza della scrivente, di AVEPA e Regione Veneto) che hanno determinato, ovvero concorso a determinare, il non accoglimento della domanda della ricorrente (nella parte in cui è stata decisa la non ammissibilità della domanda presentata dalla ricorrente);
- c) delle graduatorie regionali delle domande ammissibili, di finanziabilità ed impegno di spesa nonché degli elenchi delle domande non ammesse al sostegno;
- d) del Decreto del Dirigente dell'Area gestione FESR n. 212 del 2 luglio 2020 AVEPA, pubblicato nel BUR Veneto n. n. 106 del 17 luglio 2020, avente ad oggetto «Programma Operativo Regionale FESR 2014-2020. Deliberazione di Giunta regionale n. 1779 del 29 novembre 2019. Azione 3.4.1 "Bando per il sostegno a progetti di promozione dell'export svilup-

pati da Distretti Industriali, Reti Innovative Regionali e Aggregazioni di Imprese”. Approvazione delle graduatorie regionali delle domande ammissibili, di finanziabilità ed impegno di spesa. Approvazione degli elenchi delle domande non ammesse al sostegno»;

- e) del Provvedimento AVEPA prot. 170687/2020 del 31.07.2020 - class. VI/9 avente ad oggetto “POR FESR 2014-2020, Asse 3. Azione 3.4.1 Delibera di Giunta regionale n. 1779 del 29 novembre 2019. “Progetti di promozione dell’export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale”. Comunicazione di non ammissibilità domanda di sostegno ID 10267866.”;
- f) in ogni caso per l’annullamento di ogni altro atto inerente, presupposto, antecedente, consequenziale ed esecutivo, ancorché non conosciuto dalla ricorrente.

In subordine per il risarcimento dei danni per equivalente,

ove sia impossibile riconoscere il risarcimento in forma specifica, corrispondente all’importo del contributo che avrebbe conseguito la ricorrente se fosse stata legittimamente ammessa alla misura sostegno di cui alla domanda presentata (pari alla somma richiesta a finanziamento di € 499.407,60 ovvero nella diversa somma ammissibile ai fini della misura per la quale è stata proposta domanda di partecipazione).

* * * * *

FATTO

1. La Regione Veneto nel novembre del 2019 ha approvato le modalità di ammissione ai finanziamenti di cui all’Azione 3.4.1 del POR FESR 2014-2020 “Progetti di promozione dell’export destinati a imprese e loro forme aggregate individuate su base territoriale o settoriale” incaricando AVEPA delle funzioni esecutive inerenti le proprie deliberazioni (doc. 1);
2. Il relativo “Bando per il sostegno a progetti di promozione dell’export sviluppati da Distretti Industriali, Reti Innovative Regionali e Aggregazioni di Imprese” prevedeva a fini partecipativi (art. 4, c. 3) il requisito di «essere micro, piccola o media impresa ovvero PMI». Tale disposizione veniva ulteriormente specificata dalla nota n. 8 a lettura della quale tali requisiti dovevano essere posseduti «ai sensi della Raccomandazione della Commissione

- europa 2003/361/CE del 6 maggio 2003. Non sono ammesse le grandi imprese» (doc. 2).*
3. In data 10 marzo 2020 la Collina dei Ciliegi S.r.l. presentava domanda di partecipazione al bando (doc. 3).
 4. Il 14 maggio 2020 AVEPA comunicava, ai sensi dell'art. 10bis L. 241/1990, la decisione di ritenere la domanda *«Non ammissibile ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera a) del bando: un'impresa non possiede le caratteristiche di PMI, ai sensi della Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003»*, invitando l'istante alla produzione di eventuali osservazioni nel termine di 10 giorni (doc. 4).
 5. In particolare, l'inammissibilità della domanda veniva argomentata in ragione della dimensione d'impresa de "La Collina dei Ciliegi S.r.l." nonché delle sue collegate a monte (incluse Generalfinance e Creval).
 6. Con comunicazione a mezzo PEC del 22 maggio 2020 La Collina dei Ciliegi proponeva le proprie osservazioni chiarendo come la reale situazione societaria –con riferimento ai suoi Soci nonché ai rapporti con Generalfinance e la sua compagine sociale– non giustificasse l'esclusione preannunciata stante la natura di PMI dell'istante (doc. 5).
 7. Non avendo ricevuto alcun riscontro alle osservazioni dedotte e alla conseguente richiesta di accoglimento dell'istanza presentata, l'odierna ricorrente sollecitava una risposta da parte di AVEPA (doc. 6).
 8. L'odierna ricorrente veniva quindi a conoscenza della pubblicazione, sul BUR del Veneto n. 106 del 17 luglio 2020, del Decreto del Dirigente dell'Area gestione FESR n. 212 del 2 luglio 2020 con cui AVEPA formalizzava la graduatoria degli ammessi e con essa l'esclusione della domanda dell'istante in quanto *«Non ammissibile ai sensi dell'articolo 4, comma 3, lettera a) del bando: un'impresa non possiede le caratteristiche di PMI, ai sensi della Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003»* (doc. 7).
 9. Successivamente alla pubblicazione sul BUR (a quasi un mese di distanza) e al sollecito ricevuto, in data 31.07.2020 AVEPA inviava una nota nella quale con una formalistica, inutile ed illegittima asserzione tentava –senza dubbio vanamente– di giustificare il proprio operato anche in ragione delle deduzioni presentate dall'istante (doc. 8).

10. La decisione di escludere La Collina dei Ciliegi, assunta senza alcun congruo riscontro alle osservazioni presentate in risposta alla comunicazione ex art. 10**bis**, costringe la medesima a proporre il presente ricorso per esprimere e far valere le seguenti censure ed argomentazioni in

DIRITTO

I. PRIMO MOTIVO DI CENSURA: *Violazione e falsa applicazione di legge art. 10 bis L. 241/1990.*

Prima censura che deve essere mossa attiene alla violazione della disciplina (c.d. preavviso di rigetto) dettata dall'art. 10-*bis* della L. 241/1990. E, infatti, tale fondamentale norma –nella formulazione applicabile al tempo del provvedimento– prescrive che, in caso di presentazione di osservazioni dopo ed in conseguenza del ricevimento del preavviso di rigetto, «*dell'eventuale mancato accoglimento di tali osservazioni è data ragione nella motivazione del provvedimento finale*»¹. Tale lapalissiano dettato normativo trova, peraltro, autorevole conferma anche nelle decisioni della Giurisprudenza Amministrativa secondo cui qualora l'Amministrazione procedente, prima dell'adozione di un provvedimento negativo in ordine all'istanza di un privato, ritenga d'avviare l'interlocuzione con il privato ai sensi dell'art. 10**bis** della L. n. 241/1990 e una volta che, rispondendo all'invito dell'Amministrazione, il privato abbia sfruttato l'opportunità concessagli, formulando osservazioni difensive, tendenti ad orientare in senso a lui favorevole la determinazione finale dell'Amministrazione, quest'ultima è tenuta a entrare nel merito dei rilievi formulati dal privato e controdedurre agli stessi (in tal senso cfr. sentenza breve non appellata

¹ Peraltro anche la formulazione successiva, dettata dal D.L. 16 luglio 2020 n. 76, conferma siffatto obbligo motivazionale prescrivendo che «*Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l'autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego*».

del T.A.R. Campania, Salerno, Sez. II, 27/03/2018 n. 441² nonché in senso conforme T. A. R. Sardegna, Sez. II, 14/06/2017, n. 402).

Tanto premesso sul piano giuridico, si deve in questa sede evidenziare come La Collina dei Ciliegi (PEC del 22 maggio 2020) depositava articolate osservazioni, corredate anche da ulteriori documenti in grado di dimostrare la propria reale natura e, quindi, l'illegittimità di una sua eventuale esclusione. Nonostante ciò è semplice riscontrare come l'Amministrazione non abbia debitamente riscontrato tali osservazioni avendo dapprima escluso la ricorrente col Decreto del 2 luglio (doc. 7) e solo poi tentato di giustificare questa scelta con la nota del 31 luglio (doc. 8), a distanza di quasi un mese dal Decreto che aveva già statuito l'esclusione della ricorrente. Peraltro, non è inutile sottolineare come tale nota, oltre ad essere chiaramente tardiva, appare del tutto incongrua in quanto neppure in questa sede l'Amministrazione prende posizione sulle osservazioni e sugli ulteriori documenti presentati dalla ricorrente per chiarire la propria posizione societaria, limitandosi ad affermare i chiarimenti ed informazioni offre dall'odierna ricorrente *«non hanno apportato elementi di valutazione tali da modificare l'esito istruttorio di non ammissibilità, in quanto i legami di associazione e collegamento derivati da partecipazioni societarie tra l'impresa richiedente e altre imprese, emersi sulla base delle verifiche previste dalla citata normativa, determinano il mancato rispetto degli effettivi (ULA) e delle soglie finanziarie previsti nella definizione di PMI»* (doc. 5).

Alla luce di questi innegabili circostanze fattuali, e stante il chiaro dettato normativo corroborato da autorevoli arresti giurisprudenziali, si ritiene come –già solo per questo motivo– il presente ricorso meriti di trovare accoglimento.

² Nello specifico la sentenza citata ha statuito che *«ogni qual volta, prima di licenziare un provvedimento negativo, circa l'istanza di un privato, e pur non essendovi eventualmente stricto iure tenuta, l'Amministrazione ritenga, comunque, d'avviare l'interlocuzione con il privato, riferibile al paradigma legislativo di cui trattasi (art. 10 bis l. 241/90), e una volta che -rispondendo all'invito dell'Amministrazione medesima- il privato abbia sfruttato l'opportunità concessagli, licenziando osservazioni difensive, tendenti ad orientare diversamente, e in senso a lui favorevole, la determinazione finale della P. A., quest'ultima sia tenuta, a quel punto, ad entrare nel merito delle controdeduzioni opposte, e non può limitarsi, com'è avvenuto nella specie, ad esternare un atto che non si differenzi, in modo significativo, dall'impianto argomentativo, già palesato con il preavviso di diniego, dando così mostra di non aver adeguatamente approfondito i profili problematici, che pure essa stessa aveva ritenuto sussistenti con l'attivazione del contraddittorio infraprocedimentale».*

II. SECONDO MOTIVO DI CENSURA: *Violazione e falsa applicazione di legge: lex specialis di gara (art. 4 del Bando) e Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003. Eccesso di potere per Travisamento dei fatti, Difetto di istruttoria e carenza motivazionale.*

La contestata esclusione della ricorrente è frutto di alcuni vizi (di violazione di legge ed eccesso di potere) fortemente interconnessi che, in ragione della loro natura, devono essere trattati congiuntamente in guisa che sia possibile palesare e disvelare, in tutta la sua gravità, l'illegittimità dei provvedimenti impugnati.

Nello specifico l'Amministrazione ha escluso la ricorrente considerando la quale soggetto privo delle caratteristiche di PMI –ai sensi della Raccomandazione della Commissione europea 2003/361/CE del 6 maggio 2003– per tre asserite, distinte, ragioni:

- la partecipazione di CREVAL S.P.A. in GENERLFINANCE S.P.A., la quale rientrerebbe nel gruppo finanziario soggetto a direzione e coordinamento di GGH GRUPPO GENERAL HOLDING S.R.L.;
- il ruolo del Dott. Ugo Colombo, scorrettamente considerato nel medesimo tempo Chief Financial Officer (CFO) sia di CREVAL S.P.A. sia di GENERLFINANCE S.P.A.;
- il superamento delle soglie dimensionali prescritte dall'art. 2, comma 1, dell'allegato alla Raccomandazione n. 2003/361/CE.

II A – Sulle partecipazioni societarie

Primo elemento di censura attiene all'errata interpretazione della realtà societaria che ha determinato, attraverso un grave travisamento dei fatti – a sua volta cagionato da un'incompleta istruttoria– la lamentata violazione normativa (comunitaria nonché della *lex specialis* che si rifaceva alla prima).

Contrariamente a quanto sostenuto –quasi fosse una verità assiomatica– dall'Amministrazione, il gruppo finanziario GFG (“Gruppo Finanziario General”) è composto unicamente da “Generalfinance S.p.A.” e dalla Capogruppo “GGH Gruppo General Holding S.r.l.”, evidenza questa

che trova chiara dimostrazione nell'Albo dei Gruppi Finanziari tenuto dalla Banca d'Italia (accessibile all'indirizzo internet della Banca d'Italia, sezione Albi ed elenchi di vigilanza dei gruppi, codice Meccanografico Capogruppo 20071). E, infatti, inconfutabili risultanze documentali provenienti da un soggetto terzo, particolarmente qualificato ed autorevole (per l'appunto la Banca d'Italia), dimostrano, senza incertezze, come CREVAL sia una realtà totalmente estranea al Gruppo GFG, in quanto capogruppo dell'omonimo, ed assolutamente distinto, gruppo bancario (doc. 10).

Oltre a ciò deve evidenziarsi un ulteriore, grave, travisamento dei fatti: contrariamente a quanto sostenuto dall'Amministrazione, non esiste alcuna collaborazione nel settore del *factoring* tra "Generalfinance S.p.A." e CREVAL. Sul punto si osserva, anzitutto, l'inequivoca circostanza (inconciliabile con quanto affermato dall'Amministrazione) che CREVAL operi nel settore del *factoring* in modo del tutto autonomo, attraverso una propria società partecipata (al 100%), la "Creval Piùfactor S.p.A." (come pubblicizzato dal medesimo gruppo alla pagina web <http://www.grup-pocreval.com/Pagine/piu-factor/sede-legale.aspx>, doc. 11). A rendere ancora più incomprensibile ed infondata la collaborazione millantata da AVEPA si pone poi l'intenzione, manifestata pubblicamente da CREVAL (doc. 12), di dismettere ogni partecipazione di minoranza ritenuta non strategica, quale per l'appunto quella detenuta in "Generalfinance S.p.A.".

II B – Sulla posizione del Dott. Ugo Colombo

Come già chiarito in sede di osservazioni –incomprensibilmente eluse da AVEPA– il Dott. Ugo Colombo già dal giugno 2019 (addirittura l'anno precedente alla presentazione dell'istanza e alla successiva, illegittima, esclusione del ricorrente) non rivestiva più alcun ruolo in CREVAL. Solo dopo aver dismesso ogni carica in CREVAL (giugno 2019, come comunicato agli organi di stampa, doc. 13), il Dott. Colombo (il successivo 7 agosto 2019) entrava a far parte dell'organizzazione di "Generalfinance S.p.A.". Ciò posto, è del tutto evidente come l'asserita sovrapposizione di ruoli debba essere attribuita ad un marchiano errore dell'Amministrazione in quanto non risponde affatto a Verità. Tanto chiarito appare del tutto palese come, anche da questa prospettiva e in riferimento alla posizio-

ne del Dott. Colombo, i provvedimenti impugnati siano affetti quantomeno da un grave travisamento dei fatti nonché da un difetto di istruttoria (figure sintomatiche dell'eccesso di potere) che hanno cagionato, a loro volta, una fattispecie di ingiustizia manifesta (a sua volta autonomo vizio di eccesso di potere) che aggrava ulteriormente l'illegittimità in questa sede lamentata.

II C – Sul superamento delle soglie dimensionali prescritte dall'art. 2, comma 1, dell'allegato alla Raccomandazione n. 2003/361/CE

In riferimento all'asserito superamento delle soglie dimensionali comunitarie si rileva quanto segue.

Anzitutto, CREVAL non detiene, nemmeno indirettamente, alcuna partecipazione nel capitale de La Collina dei Ciliegi (così come non detiene partecipazioni nemmeno nelle imprese appartenenti all'aggregazione). Oltre a ciò si sottolinea come non esistano patti parasociali e/o accordi (di qualunque genere, anche altamente intesi) con CREVAL che possano riguardare e/o afferirsi alla ricorrente ovvero all'Aggregazione (doc. 14).

Tanto premesso, risulta evidente l'insussistenza di alcun legame associativo tra CREVAL e La Collina dei Ciliegi S.r.l. (ovvero la costituenda Aggregazione), nemmeno ai sensi della Raccomandazione n. 2003/361/CE. E, infatti, l'art. 2 (paragrafo 2) della citata Raccomandazione statuisce che *«Si definiscono “imprese associate” tutte le imprese non identificabili come imprese collegate ai sensi del paragrafo 3 e tra le quali esiste la relazione seguente: un'impresa (impresa a monte) detiene, da sola o insieme a una o più imprese collegate ai sensi del paragrafo 3, almeno il 25 % del capitale o dei diritti di voto di un'altra impresa (impresa a valle)»*. Chiarito il quadro normativo di riferimento si deve osservare come CREVAL (considerata dalle Amministrazioni “impresa a monte”) non detenga –singolarmente ovvero considerata in riferimento ad altre realtà societarie– *«almeno il 25% del capitale o dei diritti di voto»* in “La Collina dei Ciliegi” (considerata “impresa a valle”).

Ma vi è di più.

E, infatti, anche facendo propria una lettura formale, anzi diremmo formalistica ed innaturalmente stringente, dell'art. art. 3 (paragrafo 3, il quale definisce il concetto di “imprese collegate”) l'unico, seppur labile, collegamento potrebbe essere stabilito fra le sole MGH Massimo Gianolli

Holding S.r.l., Gianolli & Bellotti Immobiliare S.p.A. e La Collina dei Ciliegi. Ad ogni modo, e a tutto voler concedere, anche considerando collegate tali imprese si resterebbe comunque assai distanti dal raggiungimento (e quindi dal superamento) delle soglie dimensionali prescritte dalla normativa comunitaria (in tal senso v. doc. 15 che considera la sommatoria dei relativisti economico-finanziari e delle “unità lavorative anno”).

Le considerazioni di cui sopra dimostrano quindi, al di là d’ogni possibile incertezza, come anche sotto il profilo della violazione e falsa applicazione di legge (in riferimento sia al bando sia alla normativa comunitaria richiamata a monte, e cioè la Raccomandazione n. 2003/361/CE) i provvedimenti impugnati appaiono, d’acchito, gravemente illegittimi.

III. TERZO MOTIVO DI CENSURA: *Eccesso di potere per ingiustizia manifesta e disparità di trattamento*

La rappresentazione dei fatti e le argomentazioni di cui sopra fanno emergere l’ultima doglianza che affligge i contestati provvedimenti: l’ingiustizia manifesta e la disparità di trattamento.

Attraverso i già censurati di travisamento dei fatti, difetto di istruttoria e violazione di legge l’Amministrazione pone in essere dei provvedimenti che, a ben vedere, danneggiano la ricorrente sotto il profilo dell’ingiustizia manifesta, della disparità di trattamento e, in ultima analisi, illegittimamente limitando la sua libertà di iniziativa economica (art. 41 Cost.). E, infatti, La Collina dei Ciliegi vede fortemente e –a giudizio di chi scrive– illegittimamente limitata la propria possibilità di accedere alle risorse finanziarie necessarie per le ragioni dell’impresa in quanto, per un verso, stante l’attuale assetto normativo –anche ammettendo che si possa stabilire l’esistenza di realtà societarie collegate, ma pur sempre di dimensioni complessivamente inferiori alle soglie comunitarie– viene precluso ogni travaso di risorse mentre, per altro verso, viene impedito alla ricorrente l’accesso alle risorse finanziarie (quali il presente). Una tale situazione è nel caso di specie ancora più grave ove si consideri, per converso, l’ammissione al finanziamento di soggetti di dimensioni ben maggiori (rispetto alla ricorrente) quali ad esempio la Latteria di Soligo Società Agricola Cooperativa (doc. 19), situazione questa che determina, inevitabilmente, gravi effetti distorsivi della concorrenza sul mercato. Una tale condizione

di limitato accesso alle risorse, infatti, rende –come è ovvio, senza necessità di dilungarsi oltre su un aspetto di tutta evidenza, anche agli occhi dell'uomo comune non esperto in materie economiche e finanziarie– per la ricorrente impossibile competere sul mercato, in condizioni paritarie, rispetto ad altri operatori a cui, invece, sono riconosciuti i finanziamenti o comunque le forme di accesso al credito negate a La Collina dei Ciliegi.

SUL RISARCIMENTO DEI DANNI

Per la denegata e non creduta ipotesi in cui non venissero accordate le richieste misure cautelari, con conseguente esaurimento delle risorse stanziare in danno dell'odierna ricorrente (e quindi con la conseguente perdita della possibilità d'ottenere una tutela in forma specifica), lo scrivente patrocinio propone, in via subordinata, una richiesta di risarcimento per equivalente. In particolare, si domanda il risarcimento del danno nella misura della somma corrispondente all'importo del contributo che La Collina dei Ciliegi S.r.l. avrebbe conseguito se fosse stata legittimamente ammessa alla misura sostegno di cui alla domanda presentata (pari alla somma richiesta a finanziamento di € 499.407,60 ovvero nella diversa somma ammissibile ai fini della misura per la quale è stata proposta domanda di partecipazione).

ISTANZA CAUTELARE

Da quanto sin qui argomentato si confida che sia emersa la fondatezza del presente ricorso e, quindi, la sussistenza del requisito del *fumus boni iuris*.

Quanto al secondo requisito del *periculum in mora* appare chiaro come le misure cautelari richieste siano necessarie al fine di evitare il pregiudizio che ne deriverebbe per il ricorrente nel caso in cui nelle more del giudizio venissero tutte assegnate, e quindi esaurite, le risorse finanziarie stanziare e a disposizione per la misura di cui al bando regionale in oggetto.

Tanto premesso, al fine di riconoscere idonea e proficua tutela ai diritti ed interessi della ricorrente, si domanda che Codesto Ecc.mo Tribunale Voglia –salvo che ritenga di dover ordinare ulteriori e diverse misure cautelari maggiormente confacenti alla fattispecie in esame– disporre l'ammissione con riserva della ricorrente alla graduatoria regionale “delle domande ammissibili, di finanziabilità ed impegno di spesa” e/o, in ogni caso, disporre nelle more del Giudizio l'accantonamento dell'importo corrispondente al contributo cui avrebbe diritto la ricorrente nell'ipotesi di esito ad essa favorevole del giudizio di merito e

quindi di utile inserimento in graduatoria (pari alla somma richiesta a finanziamento di € 499.407,60 ovvero nella diversa somma ammissibile ai fini della misura per la quale è stata proposta domanda di partecipazione).

ISTANZA ISTRUTTORIA

L'odierna ricorrente al fine di dimostrare l'illegittimità dei provvedimenti impugnati ha potuto produrre documentazione nella sua disponibilità, e cioè la sua documentazione interna, quella proveniente dagli organi di stampa nonché quella estraibile dai pubblici registri ed elenchi.

È evidente che la documentazione interna di soggetti terzi non sia nella disponibilità de La Collina dei Ciliegi. Per tale ragione l'odierna ricorrente ha proposto apposite istanze nei confronti di Generalfinance S.p.A. (doc. 16), **GGH** Gruppo General Holding S.r.l. (doc. 17) –costituenti il “GFG - Gruppo Finanziario General”– e al Dott. Ugo Colombo (doc. 18).

Tutto ciò premesso, la scrivente difesa ritiene di aver prodotto ogni sforzo possibile, avendo espletato ogni sua possibile attività istruttoria, al fine di poter offrire ogni elemento utile a dimostrazione delle proprie ragioni. A fronte dei limitati poteri istruttori di parte, la ricorrente chiede quindi a Codesto Ecc.mo Tribunale –ove ritenesse la documentazione versata in atti insufficiente alla dimostrazione delle ragioni fondanti l'accoglimento del presente ricorso– l'esercizio dei poteri istruttori riconosciuti al Collegio Giudicante dalla legge, fra cui l'ordine di esibizione –per le ragioni sopra esplicitate, nei confronti di CREVAL, Generalfinance S.p.A., GGH Gruppo General Holding S.r.l. e Dott. Ugo Colombo di tutta la documentazione idonea a dimostrare i rapporti con l'odierna ricorrente e quindi il fondamento delle argomentazioni proposte da La Collina dei Ciliegi S.r.l. nel presente ricorso– ed ogni altro strumento istruttorio ritenuto opportuno, in ultima analisi anche la consulenza tecnica d'ufficio (ex artt. 65, 67, 68 D.Lgs. n. 104/2010, art. 210 c.p.c.).

Oltre a ciò la ricorrente chiede che il Giudice voglia ordinare alle Amministrazioni competenti (in particolare, AVEPA e Regione Veneto) il deposito dei verbali (e relativi allegati) e comunque degli atti (allo stato non conosciuti) delle Autorità competenti (per quanto a conoscenza della scrivente, di AVEPA e Regione Veneto) che hanno statuito –o comunque hanno concorso a statuire– la non ammissibilità della domanda presentata dalla ricorrente.

* * * * *

Per tutte le sovraespresse ragioni la ricorrente “La Collina dei Ciliegi S.r.l.” *ut supra* rappresentata, assistita e domiciliata chiede che il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto

VOGLIA

1) In via istruttoria: adottare i provvedimenti richiesti nella formulata istanza istruttoria cui si rinvia (ordine di deposito alle Amministrazioni di tutta la documentazione inerente il procedimento nonché ordine di esibizione ai terzi indicati in ricorso ed ogni altro strumento istruttorio ritenuto opportuno, in ultima analisi anche la consulenza tecnica d’ufficio);

2) In via cautelare: concedere i provvedimenti richiesti nella formulata istanza cautelare cui si rinvia (l’ammissione con riserva della ricorrente alla graduatoria regionale “delle domande ammissibili, di finanziabilità ed impegno di spesa” e/o, in ogni caso, l’accantonamento dell’importo corrispondente al contributo cui avrebbe diritto la ricorrente nell’ipotesi di esito ad essa favorevole del giudizio di merito e quindi di utile inserimento in graduatoria);

3) Nel merito, in via principale: accertare l’illegittimità dei provvedimenti impugnati e, quindi, annullare nei limiti dell’interesse del ricorrente i provvedimenti impugnati che hanno determinato l’esclusione de “La Collina dei Ciliegi S.r.l.” dalle graduatorie regionali delle domande ammissibili – e quindi ammesse al sostegno– con ogni conseguente determinazione in tema di ammissione della domanda proposta dalla ricorrente, sua finanziabilità e relativi impegni di spesa;

4) Nel merito, in via subordinata: solamente nella denegata ipotesi dell’impossibilità del risarcimento in forma specifica, accertare l’illegittimità dei provvedimenti impugnati e, quindi, condannare le resistenti, anche in solido tra loro, a risarcire parte ricorrente per equivalente nella misura dell’importo corrispondente al contributo cui avrebbe avuto diritto la ricorrente in caso di ammissione della domanda presentata (pari alla somma richiesta a finanziamento di € 499.407,60 ovvero nella diversa somma ammissibile ai fini della misura per la quale è stata proposta domanda di partecipazione);

5) In ogni caso: con vittoria delle spese di lite e dei compensi di avvocato, oltre accessori di legge, quali CPA ed IVA.

Con l’espressa riserva di proporre eventuali motivi aggiunti.

Ai sensi del D.P.R. 115/2002 si dichiara che per il presente ricorso, di valore indeterminabile, il contributo unificato dovuto è pari ad € 650,00.

Si allegano i seguenti documenti:

1. DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1779 del 29 novembre 2019;
2. Bando per il sostegno a progetti di promozione dell'export sviluppati da Distretti Industriali, Reti Innovative Regionali e Aggregazioni di Imprese.
3. Domanda presentata in data 10/03/2020.
4. Comunicazione dei motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza del 14/05/2020 prot. n. 67416/2020.
5. Comunicazione del 22/05/2020 inviata da La Collina dei Ciliegi con osservazioni.
6. Comunicazione di sollecito del 08/07/2020 inviata da La Collina dei Ciliegi.
7. Decreto del Dirigente dell'Area gestione FESR n. 212 del 2 luglio 2020 AVEPA pubblicato sul BUR del Veneto n. 106 del 17 luglio 2020.
8. Provvedimento AVEPA prot. 170687/2020 del 31.07.2020 - class. VI/9.
9. Graduatorie regionali delle domande ammissibili, di finanziabilità ed impegno di spesa nonché degli elenchi delle domande non ammesse al sostegno.
10. Estratto dell'Albo dei Gruppi Finanziari di Banca d'Italia (relativo all'GFG GRUPPO FINANZIARIO GENERAL alla data del 10/03/2020, 14/05/2020 e 02/07/2020).
11. Informazioni Crevalpiù Factor.
12. Notizia sulla dismissione delle partecipazioni di minoranza non strategiche detenute da CREVAL.
13. Documentazione inerente la posizione del Dott. Colombo.
14. Organigramma Societario e visure camerali delle società della costituenda ATI.
15. Fatturati e ULA (MGH - G&B - LCDC).
16. Richiesta informazioni inviata a Generalfinance S.p.a.
17. Richiesta informazioni inviata a GGH Gruppo General Holding S.r.l.
18. Richiesta informazioni inviata al Dott. Ugo Colombo.
19. Report Latteria di Soligo Società Agricola Cooperativa.

Verona, lì 18 agosto 2020

Con Osservanza

avv. Giorgio Mancini

avv. Davide Lo Presti